CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV, decisione 1° maggio 1896, Pres. BIANCHI P., Est. ASTENGO; Scarlatta.

Incanti — Avviso d'asta — Irregolarità di pubblicazione — Nullità dell'atto (L.4 maggio 1885 sulla contabilità di Stato, art.76).

Le norme relative alla pubblicazione di avvisi di asta pubblica stabilite nell'art.76 delle legge sulla contabilità generale dello Stato sono d'ordine pubblico, e la loro violazione, comunque avvenuta, importa la nullità dell'asta. (1)

La Sezione, ecc. — Attesoché l'art.157 della vigente legge com. prov. dispone che gli appalti di opere il cui valore complessivo è giustificato oltrepassa le L.500, si fanno all'asta pubblica colle forme stabilite per l'appalto delle opere dello Stato;

Attesoché l'art.76 del regolamento generale di contabilità dello Stato, in data 4 maggio 1885, al quale si riferisce anche il detto art.157 della legge com., dispone che allorquando il valore dei contratti, pei quali è indetta l'asta, raggiunga la somma di L.8000, gli avvisi d'asta debbano inserirsi *almeno 15 giorni prima di quello fissato* nel Bollettino ufficiale della Provincia in cui avrà luogo l'asta, ossia nel foglio ufficiale degli annunzi, salvo le abbreviazioni di cui all'art.74, pel quale il termine per l'asta si può ridurre fino a cinque giorni, quando 1'interesse del servizio lo richieda.

Attesoché non risulta dagli atti prodotti che il Comune ricorrente abbia deliberato di ridurre il termine normale per l'asta che aveva fissato per l'appalto dei lavori di costruzione della strada in questione;

Attesoché la prescrizione del citato art.76 del regolamento generale di contabilità è di ordine pubblico, perché essa attiene a quelle particolari cautele, le quali possono avere una grande importanza nell'interesse delle pubbliche amministrazioni, e quindi la violazione di essa prescrizione importa la nullità degli atti d'asta;

Attesoché in questo senso è costante la giurisprudenza consultiva e contenziosa di questo Consiglio;

Attesoché è manifesto che allorquando nell'interesse dell'amministrazione comunale è richiesta dalle vigenti disposizioni la maggiore pubblicità degli avvisi d'asta, e questa pubblicità sia mancata anche in parte, non si può affermare che l'interesse dell'amministrazione comunale sia rimasto salvo perché l'aggiudicazione riuscì soddisfacente, giacché s'ignora quali migliori risultati avrebbe potuto offrire la gara dell'asta, qualora si fosse data agli avvisi quella maggiore pubblicità che imponeva la citata disposizione dell'art.76 del regolamento generale di contabilità;

Attesoché a nulla rileva che dal Comune siasi disposto in tempo per l'invio dell'avviso d'asta al foglio ufficiale degli annunzi della provincia, e che il ritardo a pubblicarlo nel detto giornale non sia dipeso dal Comune, e che ad ogni modo si tratta di un ritardo di soli 2 giorni, essendosi pubblicato nel detto giornale 13 giorni avanti dell'asta, e non 16, come è prescritto; e che in tutto questo si è proceduto in perfetta buona fede; imperocché nell'osservanza delle prescrizioni in materia di aste pubbliche, che sono di ordine pubblico, non sono ammessi equipollenti o interpretazioni più o meno benevole, essendo sufficiente, per qualsiasi motivo, la violazione di una di tali prescrizioni, come nella fattispecie, per rendere nulli gli atti di asta, comunque questi possano essere riusciti convenienti alla amministrazione comunale.

Per questi motivi, ecc.